

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Le decisioni relative alle istanze di dichiarazione di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività, conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 4/2009, sono emesse dal giudice di famiglia del tribunale locale (*Amtsgericht*) presso il tribunale regionale superiore (*Oberlandesgericht*) nel cui distretto risiede abitualmente la persona contro la quale è presentata l'istanza o viene richiesta l'esecuzione (concentrazione delle competenze). Le decisioni relative alla circoscrizione del tribunale regionale superiore di Berlino (il cosiddetto *Kammergericht*) sono di competenza del tribunale locale (*Amtsgericht*) di Pankow-Weißensee.

Se il procedimento riguarda l'esecuzione di un atto notarile, tale atto può essere dichiarato esecutivo da un notaio.

Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 4/2009, contro la decisione notificata in prima istanza nel procedimento relativo alla dichiarazione di esecutività è possibile presentare un ricorso (*Beschwerde*). È competente a pronunciarsi in appello il tribunale regionale superiore (*Oberlandesgericht*). Il ricorso deve essere presentato dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Il procedimento di ricorso previsto all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 4/2009 è un ricorso per motivo di diritto (*Rechtsbeschwerde*). Autorità competente è la corte federale di giustizia (*Bundesgerichtshof*). Il ricorso per motivo di diritto deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione del tribunale d'appello.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

Il procedimento di riesame previsto dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 4/2009 è di competenza dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, trovano applicazione le disposizioni relative al procedimento in contumacia (articoli da 343 a 346 del codice di procedura civile - *Zivilprozessordnung [ZPO]*). Se le condizioni di cui all'articolo 19 non sono soddisfatte, il giudice respinge la domanda mediante decisione. Tale decisione può essere resa senza procedura orale.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 è il *Bundesamt für Justiz* (ministero federale della giustizia), al seguente indirizzo:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn

Nella sua funzione di autorità centrale il *Bundesamt für Justiz* può essere contattato per telefono, fax o posta elettronica.

Telefono:

numero nazionale: 0228/99 4 10- 5534, 5869 o 5549

numero internazionale: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 o 5549

Fax:

numero nazionale: 0228/99 4 10-5202

numero internazionale: +49/228/99 4 10-5202

E-mail: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Per le domande ai sensi dell'articolo 21 del regolamento relative alle obbligazioni alimentari, l'organo giurisdizionale competente in materia di esecuzione è il tribunale locale (*Amtsgericht*). Il tribunale locale territorialmente competente è quello nella cui circoscrizione la procedura di esecuzione si svolge o si è svolta.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 è ammessa solo la lingua tedesca.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Le comunicazioni tra il *Bundesamt für Justiz*, in quanto autorità centrale, e un'altra autorità centrale (articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) 4/2009) possono effettuarsi in inglese, se le autorità centrali interessate hanno convenuto in tal senso.

Ultimo aggiornamento: 30/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.